



# COMUNE DI OPI

PROV. L'AQUILA



## VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 7</b> <b>Data 31/03/2017</b>	<b>Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2017</b>
---------------------------------------	---

L'anno duemiladiciasette il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 17,00 e successive nella solita sala delle adunanze del Consiglio Comunale presso la sede comunale.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<b>CONSIGLIERI</b>	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
1 Paglia Berardino	X	
2 Di Santo Antonio		X
3 Boccia Odorisio	X	
4 Tatti Tonino	X	
5 De Arcangelis Del Forno Anna Lucia	X	
6 Tesei Rosella	X	
7 Cadelago Mariangela	X	
8 Boccia Gian Luca		X
9 Boccia Domenico	X	
10 Gizzi Marcello	X	
11 Cimini Cesidio	X	
<b>Assegnati</b> n.	<b>Presenti</b> n.	<b>9</b>
<b>In carica</b> n.	<b>Assenti</b> n.	<b>2</b>

Presiede il Sig. Berardino Paglia nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Dott. De Sena Plunkett Leonardo

**La seduta è pubblica.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

**La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :**

-IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

-TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

-TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 26-06-2014 con la quale sono state determinate le tariffe della componente TARI per l'anno 2014;**

**VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26-06-2014 con la quale è stato approvato il regolamento IUC, da applicare a far data dal 01.01.2014;**

**VISTO il comma 652 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), come modificato dall'art. 1 comma 27 lettera "a" della legge n. 208 del 28-12-2015 (legge di stabilità 2016):**

**comma 652.** Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014-2015-2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1 tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";

**VISTO il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27-12-2013 il quale dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.**

**VISTO l'art. 9-bis del decreto legge 28 marzo 2014 n. 47, coordinato con la legge di conversione n. 8 del 23-05-2014:**

(( 1. All'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: «, l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e'

inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso».

**2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.**

**TENUTO CONTO** che il comune invia ai contribuenti un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l'importo di ogni singola rata e la scadenza;

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

*-disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001** il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: **16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali**, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, **è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.** I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

**VISTO** il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016, in particolare l'articolo 5 comma 11 che dispone: **il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.**

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal **Regolamento IUC** si rinvia alle norme legislative inerenti l'**imposta unica comunale (IUC)** ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**DATO ATTO** che, sono stati definiti e riportati nell'allegato "A" e "B" i seguenti coefficienti:

- 1) Coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche (ka);
- 2) Coefficienti proporzionali di produttività per numero di componenti del nucleo familiare per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche (kb);
- 3) Coefficienti proporzionali di produttività per superficie per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche occupate da non residenti, da residenti temporaneamente all'estero, quelle tenute a disposizione degli utenti residenti nonché quelle tenute a disposizioni da enti diversi da persone fisiche occupate da soggetti non residenti nell'immobile;
- 4) Coefficienti di potenziale produzione per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche (kc);
- 5) Coefficienti di produzione Kg/m<sup>2</sup> annuo (Kd) per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche.
- 6) Per le utenze domestiche occupate da non residenti, da residenti temporaneamente all'estero, quelle tenute a disposizione dagli utenti residenti nonché quelle tenute a disposizioni da enti diversi da persone fisiche occupate da soggetti non residenti nell'immobile è stata attribuita, ai fini dell'approvazione della tariffa, un numero di componenti della famiglia pari a uno con una maggiorazione del 48% per la quota fissa della tariffa.

**CONSIDERATO** che per l'anno d'imposta 2017, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere trasmesse telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze tramite il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

**TENUTO** conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- per la formazione delle tariffe per le utenze domestiche trova applicazione l'art. 5 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e successive modificazioni;
- per la formazione delle tariffe per le utenze non domestiche trova applicazione il criterio di cui al comma 652 dell'art. 1 della Legge 147/2013 nel rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 6. del 31/03/2017 l'ente ha approvato il Piano Finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2017 con un costo complessivo di € 83.291,97 suddiviso in costi fissi totali € 31.000,00 pari al 39,0794%, costi variabili totali € 48.325,69 pari al 60,9206% e Tributo Provinciale € 3.966,28.

**PRESO ATTO** quindi che i costi del servizio, così come dettagliati nel piano finanziario 2017 redatto secondo le indicazioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 158/1999, ammontano a complessivi € 83.297,97 così ripartiti:

		Previsione 2017
	<b>COSTO FISSO</b>	<b>€/a</b>
CSL	Spazzamento	20.000,00
CARC	Amministrativi, accertamento, riscossione	11.000,00
CGG	Costi generali di gestione	0
CCD	Costi comuni diversi	0
AC	Altri costi operativi di gestione	0
CK	Costi d'uso del capitale	0
<b>TCF</b>	<b>TOTALE COSTI FISSI (CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK)</b>	<b>31.000,00</b>

	<b>COSTO VARIABILE</b>	<b>€/a</b>
CRT	Raccolta e trasporto R.S.U.	0
CTS	Costi trattamento e smaltimento rifiuti	19.932,48
CTR	Costi di trattamento e riciclo	18.025,48
CRD	Costi di raccolta differenziata per materiale	10.367,73
<b>TCV</b>	<b>TOTALE COSTI VARIABILI</b>	<b>48.325,69</b>
	<b>TOTALE COSTO DEL SERVIZIO</b>	<b>79.325,69</b>
	Tributo Provinciale 5%	3.966,28
	<b>TOTALE</b>	<b>83.291,97</b>

**VERIFICATO** pertanto che il gettito totale della TASSA SUI RIFIUTI (TARI) per l'anno 2017 dovrà coprire i costi totali per assicurarne l'integrale copertura;

**PRENDENDO a riferimento gli importi rilevati nel ruolo TARI 2016** è stato determinato quanto segue:

- la percentuale del 64,98% del totale dei costi afferenti al servizio è da porre a carico delle utenze domestiche mentre il 35,02% è da porre a carico delle utenze non domestiche;
- nell'ambito delle utenze domestiche, la percentuale dei costi da porre a carico della parte fissa è pari al 39,0794% e quella a carico della parte variabile è pari al 60,9206%;
- nell'ambito delle utenze non domestiche, la percentuale dei costi da porre a carico della parte fissa è pari al 39,0794% e quella a carico della quota variabile è pari al 60,9206%;

**PRESO ATTO**, ancora, dell'articolazione della tariffa nelle fasce di utenza "domestica" e "non domestica", con la suddivisione dei costi del servizio così come segue:

	UTENZE DOMESTICHE	UTENZE NON DOMESTICHE	TRIBUTO PROVINCIALE	TOTALE
COSTI FISSI	20.143,80	10.856,20	1.550,00	32.550,00
COSTI VARIABILI	31.402,03	16.923,66	2.416,28	50.741,97
<b>TOTALE</b>	<b>51.545,83</b>	<b>27.779,86</b>	<b>3.966,28</b>	<b>83.291,97</b>

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel regolamento IUC si rinvia

alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**VISTI** i prospetti che si allegano alla presente deliberazione sotto la lettera "A" e "B", formandone parti integranti, che riportano le nuove misure delle tariffe rispettivamente per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali;

**ACQUISITI** i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

### DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di **approvare le tariffe componente TARI anno 2017 (Tassa sui Rifiuti)**, come risultanti da **prospetti allegati "A" e "B"**;
- 3) di dare atto che la copertura integrale dei costi del servizio è garantita mediante la seguente ripartizione dei costi stessi tra utenze domestiche e non domestiche:  
utenze domestiche 64,98%  
utenze non domestiche 35,02%
- 4) di dare atto altresì che alle tariffe applicate dal Comune, verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, pari al 5%;
- 5) di **stabilire il termine del versamento della tassa per l'anno 2017 in due rate la prima entro il 31-05-2017 - la seconda entro il 30-09-2017;**
- 6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con **Deliberazione Consiliare n. 6 del 26-06-2014, da applicare a far data dal 01-01-2014;**
- 7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, **e comunque entro trenta giorni** dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.  
L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. **Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre di ciascun anno d'imposta;** a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. **In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.**
- 8) di incaricare il Responsabile del tributo all'assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all'uopo istituito.

## DICHIARA

con separata votazione, che da le seguenti risultanze:

Favorevoli: 6

Contrari : 3

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Parere di regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa D'Addezio Cecilia



